Pubblicato il 26/11/2020

N. 01522/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2019 REG.RIC.

N. 00963/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rina Ori, Maria Giovannetti, Loredana Pierotti, Stefano Marigliani, Alessia Tognarelli, Valentina Marigliani, Silvio Ugolini, Graziano Romei, Gessica Renucci, Hicham Benoussi, Rossana Bertoncini, Gianluca Bacci, Luigi Bertoncini, Alessandra Bertoncini, Mari Angela Pioli, Alessia Piagentini, Fabrizio Rossi, Giampiero Gramolotti, Roberto Volpi, Francesca Bonini, Pietro Pioli, Cristina Pioli, Floriana Tamagnini, Ivonne Rossi, Stefano Grassi, Clarissa Marsili, Lida Giannotti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bianchini, Antonietta Marcolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castiglione di Garfagnana, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Buffoni, Piero Fillioley, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Fillioley in Firenze, via delle Masse, n. 139;
U.T.G. - Prefettura di Lucca, Ministero dell'Interno, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2019, proposto da:
Comune di Castiglione di Garfagnana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Buffoni, Piero Fillioley, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Fillioley in Firenze, via delle Masse, n. 139;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lucca, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Lucca e Massa Carrara, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Istituto Storico Lucchese non costituiti in giudizio;

nei confronti

Silvio Ugolini, Rina Ori, Roberto Volpi, Nicoletta Rosioru, Rossella Lusenti, Enrico Caproni, Gianluca Bacci, Pietro Pioli, Fabrizio Rossi, Martina Rossi, Floriana Tamagnini, Alessia Tognarelli, Valentina Marigliani, Hicham Benoussi, Gessica Renucci, Francesca Bonini, Alice Pioli, Emanuela Pioli, Loriano Biagioni, Mari Angela Pioli, Giulia Bertoncini, Graziano Romei, Enrico Lucchesi, Iuliana Adriana Toma, Patrizio Piagentini, Luciana Piagentini, Claudia Pierotti, Stefano Marigliani, Loredana Pierotti, Rolando Rossi, Ivonne Rossi, Ilenia Bacci, Mario Coiai, Alessia Piagentini, Rossana Bertoncini, Alessandra Bertoncini, Cristina Pioli, Maria Giovannetti, Luigi Bertoncini, Barbara Ugolini, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bianchini, Antonietta Marcolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 518 del 2019:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. 4 del 24.01.19 della giunta comunale del Comune di Castiglione di Garfagnana (LU) con oggetto "intitolazione strade nella Frazione di Campori" pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 07.02.2019 sino al 22.02.2019 esibito e noto in data 12.04.2019 successivamente alla richiesta di accesso agli atti del 12.03.2019 e conseguentemente di tutti gli atti antecedenti, preparatori, preordinati e presupposti anche non noti, connessi e consequenziali anche infraprocedimentali e se persistenti ed ancora validi al momento della decisione e non dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\12\2019:

annullamento totale e/o parziale della nota della Prefettura di Lucca prot. 46314 del 01.10.2019 e della nota della Soprintendenza prot n. 8588 del 07.08.2019.

quanto al ricorso n. 963 del 2019:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0020294 del 26/04/2019, trasmessa via PEC in pari data, nella parte in cui il Dirigente, Viceprefetto, dott. Folino, ha comunicato al Comune che, sulla base di parere della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico per le province di Lucca e Massa Carrara (non allegato alla nota e non trasmesso al Comune), relativamente alla richiesta di intitolazione del tratto di Strada Provinciale n. 71, nella frazione di Campori, ha verificato che tale tratto è parte integrante del percorso infra-regionale denominato “Strada provinciale Vandelli”, come risulterebbe dal catasto ottocentesco “Castore” e

che, pertanto, la Soprintendenza ritiene che detto tratto di strada “debba mantenere la denominazione attuale <Via provinciale Vandelli>”;

- nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0026470 del 31/05/2019, trasmessa via PEC in pari data, avente ad oggetto “Toponomastica. Delibera n. 4 del 24.1.2019. Autorizzazione ad intitolare aree di circolazione in Frazione Campori”, nella sola parte in cui il Dirigente, Vice Prefetto, dott. Folino, rilasciava parere contrario alla richiesta intitolazione della strada a Matilde di Canossa, come dal Del.G.C n. 4/2019, poiché “Per quanto riguarda la richiesta di intitolazione del tratto della S.P. n. 71 <già Via Vandelli> che attraversa la Frazione di Campori, si richiama il parere espresso con nota n. 20294 del 26 aprile 2019 cui si fa seguito”;

- nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0026919 del 04/06/2019, trasmessa via PEC in pari data, con cui “Ad integrazione di quanto comunicato con prefettizia n. 26470 del 31 maggio scorso, si precisa che l'intitolazione della strada comunale ad Anna Frank, oggetto di autorizzazione, deve essere conforme alle disposizioni generali in materia che non consentono di attribuire nuove e diverse intitolazioni a strade già dotate di intitolazione. In tal senso si è espresso l'Istituto Storico nel parere acquisito ai nostri atti”;

nonché, per quanto occorrer possa, ed al fine del parziale annullamento degli atti di cui sopra, dei seguenti pareri

- nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, prot. n. 3874 del 9.04.2019, trasmessa via pec dalla Prefettura in data 11.06.2019, con Nota della Prefettura Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0028246 del 11/06/2019;

- nota dell'Istituto storico Lucchese, trasmessa alla Prefettura di Lucca in data 31.05.2019 (prot. in entrata 26443) e al Comune via pec dalla Prefettura in data 11.06.2019, con nota della Prefettura Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0028246 del 11/06/2019;

nonché di ogni atto presupposto e conseguente, anche non conosciuto, a quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\11\2019:

- della nota della Prefettura di Lucca, prot uscita n. 0046314 del 1.10.2019 comunicata in pari data via pec, nella parte in cui dispone che, “relativamente alla strada comunale che codesto Comune intendeva intitolare ad Anna Frank, (tratto evidenziato in colore magenta nella mappa succitata) essendo la stessa verosimilmente riconducibile al tracciato dell’antica Via Vandelli si ritiene, in conformità alle disposizioni generali in materia, che la stessa mantenga l’antico toponimo”;

nonché, per quanto occorrer possa, ed al fine del parziale annullamento dell’atto di cui sopra,

- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 8588 del 7.08.2019, comunicata via pec al Comune in pari data, nella parte in cui ritiene che “il toponimo di Via Vandelli, riferito al la frazione di Campori, sembra limitato al tratto che ne attraversa il piccolo centro storico, pertanto, ai sensi della Circolare del Ministro dei Beni culturali e ambientali del 15 ottobre 1982 ed alla luce della documentazione trasmessa da Codesta Prefettura, sarebbe preferibile mantenerne il toponimo”;

- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara prot. 10870 del 15.10.2019, comunicata in data 16.10.2019, con cui la Soprintendenza “precisa che la nota di questa Soprintendenza prot. n. 8588-P del 7.08.2019,

prodotta a seguito di una valutazione storico-artistica, è da ritenersi assolutamente conforme al primo parere negativo, emesso a seguito di un approfondimento culturale ed etnoantropologico: il toponimo “Via Vandelli” e' riferito, infatti, sia al tracciato dell’attuale Via Provinciale 71, sia a quello dell’antico percorso che attraversa il nucleo storico dell’abitato”;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 18\12\2019:

AVVERSO E PER ANNULLAMENTO, CON RICORSO PRINCIPALE DEI SEGUENTI ATTI

- nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0020294 del 26/04/2019; - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0026470 del 31/05/2019;

- nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. uscita N.0026919 del 04/06/2019;

NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA ED AL FINE DEL PARZIALE ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI CUI SOPRA, DEI SEGUENTI PARERI

- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, prot. n. 3874 del 9.04.2019; - nota dell’Istituto storico Lucchese, trasmessa alla Prefettura di Lucca in data 31.05.2019 (prot. in entrata 26443);

NONCHE' AVVERSO E PER ANNULLAMENTO, CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IL 30.10.19, DEI SEGUENTI ATTI

- della nota della Prefettura di Lucca, prot uscita n. 0046314 del 01.10.2019 comunicata in pari data via pec, nella parte in cui dispone che, “relativamente alla strada comunale che codesto Comune intendeva intitolare ad Anna Frank, (tratto evidenziato in colore magenta nella mappa succitata) essendo la stessa verosimilmente riconducibile al tracciato dell’antica Via Vandelli si ritiene, in conformità alle disposizioni generali in materia, che la stessa mantenga l’antico toponimo”;

NONCHE’ PER QUANTO OCCORRER POSSA, ED AL FINE DEL PARZIALE ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI CUI SOPRA

- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 8588 del 7.08.2019, comunicata via pec al Comune in pari data, nella parte in cui ritiene che “il toponimo di Via Vandelli, riferito alla frazione di Campori, sembra limitato al tratto che ne attraversa il piccolo centro storico, pertanto, ai sensi della Circolare del Ministro dei Beni culturali e ambientali del 15 ottobre 1982 ed alla luce della documentazione trasmessa da Codesta Prefettura, sarebbe preferibile mantenerne il toponimo”;

- della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara prot. 10870 del 15.10.2019, comunicata in data 16.10.2019, con cui la Soprintendenza “precisa che la nota di questa Soprintendenza prot. n. 8588-P del 7.08.2019, prodotta a seguito di una valutazione storico-artistica, è da ritenersi assolutamente conforme al primo parere negativo, emesso a seguito di un approfondimento culturale ed etnoantropologico: il toponimo “Via Vandelli” è riferito, infatti, sia al tracciato dell’attuale Via Provinciale 71, sia a quello dell’antico percorso che attraversa il nucleo storico dell’abitato”.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castiglione di Garfagnana e di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lucca e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Lucca e Massa Carrara e di Silvio Ugolini e di Rina Ori e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Roberto Volpi e di Nicoletta Rosioru e di Rossella Lusenti e di Enrico Caproni e di Gianluca Bacci e di Pietro Pioli e di Fabrizio Rossi e di Martina Rossi e di Floriana Tamagnini e di Alessia Tognarelli e di Valentina Marigliani e di Hicham Benoussi e di Gessica Renucci e di Francesca Bonini e di Alice Pioli e di Emanuela Pioli e di Loriano Biagioni e di Mari Angela Pioli e di Giulia Bertoncini e di Graziano Romei e di Enrico Lucchesi e di Iuliana Adriana Toma e di Patrizio Piagentini e di Luciana Piagentini e di Claudia Pierotti e di Stefano Marigliani e di Loredana Pierotti e di Rolando Rossi e di Ivonne Rossi e di Ilenia Bacci e di Mario Coiai e di Alessia Piagentini e di Rossana Bertoncini e di Alessandra Bertoncini e di Cristina Pioli e di Maria Giovannetti e di Luigi Bertoncini e di Barbara Ugolini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 518 del 2019 alcuni abitanti della frazione di Campori nel Comune di Castiglione in Garfagnana hanno impugnato la delibera n. 4 del 2019 con cui la giunta comunale ha deciso di intitolare le vie della borgata a personalità femminili distintesi nei campi della cultura e della scienza.

I ricorrenti deducono che la delibera sarebbe stata assunta ed eseguita senza attendere la necessaria autorizzazione prefettizia e sarebbe inoltre viziata da difetto di istruttoria posto che le vie della frazione di Campori avrebbero già una denominazione stabile e sedimentata essendo riconosciute come via Vandelli.

Nelle more del giudizio in relazione alla istanza di autorizzazione delle denominazioni attribuite con la predetta delibera si sono ripetutamente pronunciate sia la Prefettura di Lucca che la locale Soprintendenza con disposizioni e pareri via via differenti che, nella sostanza, hanno parzialmente dato il via libera alla operazione toponomastica voluta dall’ente.

Tali atti sono stati impugnati sia dai residenti con ricorso per motivi aggiunti sia dallo Stesso Comune di Castiglione della Garfagnana con autonomo ricorso che viene riunito al primo per evidenti ragioni di connessione. Nell’ambito di tale nuovo ricorso i residenti nella frazione di Campori hanno altresì proposto impugnativa incidentale.

Il ricorso n. 518/2019 è fondato nella parte in cui censura la delibera di g.m. n. 4/2019 per difetto di istruttoria.

Al riguardo occorre osservare che l’art. 1 della L. 1188/1927, di cui il Comune di Castiglione in Garfagnana ha inteso fare applicazione, si riferisce alla denominazione di “nuove strade o piazze

pubbliche". La norma contempla quindi l'ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita *ex novo* distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di "vecchie" vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. 1158 del 1923.

Nel caso di specie si verte in tema di "vecchie vie" le quali, tuttavia, non hanno una specifica denominazione nello stradario comunale essendo ivi contemplate come frazione di Campori.

Tale circostanza non vale però, a giudizio del Collegio, a far sì che il loro trattamento giuridico possa essere assimilato a quello di una nuova viabilità.

Infatti, trattandosi di strade esistenti da decenni, la mancanza di una registrazione toponomastica non vale ad escludere che le stesse possano aver assunto nell'ambito della popolazione e delle istituzioni locali una propria denominazione consolidata la quale, attesa la valenza non costitutiva degli stradari comunali, possiede la stessa valenza identificativa di quella formale.

Ciò, peraltro, è quanto risulta avvenuto posto che la viabilità della frazione di Campori presso la Agenzia delle entrate, ai fini dei recapiti postali e perfino negli atti ufficiali adottati dal Comune di Castiglione viene identificata come "via Vandelli" a cui corrispondono diversi numeri civici.

Tali elementi, molto più che il riferimento a vecchie mappe storiche che potrebbero aver perduto ogni aggancio con la realtà attuale, valgono a dimostrare che le vie di cui si discute erano già dotate di una propria denominazione.

Si tratta di dato fattuale che non poteva essere trascurato dalla Amministrazione comunale (così come è, invece, avvenuto).

E ciò non solo perché il procedimento di modifica delle denominazioni esistenti è diverso da quello di attribuzione di nomi a vie nuove ma per il fatto che nel primo caso gli interessi e le circostanze da prendere in considerazione sono del tutto peculiari richiedendo "un'approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze, dal momento che il ricorso generalizzato e frequente alla variazione dei toponimi esistenti può essere fonte di disagi non solo per i cittadini, costretti a provvedere all'aggiornamento di vari documenti (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, et c.), ma anche per gli uffici pubblici, in relazione ai necessari aggiornamenti dello schedario del servizio anagrafico, dello stradario e del piano topografico ed ecografico nonché agli aggiornamenti nel settore postale ed in quello dei registri immobiliari e del catasto" (Circolare 29 giugno 1981, n. 7 e la più recente Circolare 10 febbraio 1996 n. 4 del Ministero dell'Interno che il Collegio condivide).

Essendo la ponderazione di tali esigenze del tutto mancata nella operazione toponomastica compiuta dal Comune di Castiglione la stessa deve essere annullata con conseguente obbligo di rimozione dei cartelli apposti in sua esecuzione.

La caducazione della delibera impugnata con il ricorso principale n. 518/2019 determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ai motivi aggiunti, all'autonomo ricorso proposto dal Comune di Castiglione e del ricorso incidentale poiché tali gravami si dirigono avverso atti endoprocedimentali che non potranno essere riutilizzati nell'ambito di una eventuale riedizione del potere di attribuzione di denominazione a vie nuove del quale, per quanto detto, mancano i presupposti.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i ricorsi riuniti e le loro appendici interinali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, e sui relativi motivi aggiunti e ricorso incidentale: a) accoglie il ricorso principale n. 518 del 2019 e per l'effetto annulla la delibera della g.m. del comune di Castiglione in Garfagnana con le conseguenze di cui in motivazione; b) dichiara improcedibili i motivi aggiunti proposti nell'ambito di tale ricorso; c) dichiara improcedibile il ricorso 1963/2019 e il relativo ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi	Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO